



Decisione n. 5287 dell'11 aprile 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 21 febbraio 2022, in relazione al ricorso n. 6245, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta esecuzione di un ordine *stop loss*. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 18 marzo 2020, riscontrato dall'intermediario il giorno 15 maggio dello stesso anno in maniera giudicata non soddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver impostato alle ore 13:52:19 del 12 marzo 2020, per chiudere una posizione lunga su n. 12.000 azioni UBI, un ordine condizionato di vendita, con uno *stop loss* al prezzo limite di € 2.565,00 per azione.

Il ricorrente prosegue esponendo che l'intermediario ha inviato al mercato l'ordine al verificarsi del limite di prezzo così come impostato, ma la sua esecuzione è stata rifiutata perché, in quel momento, la negoziazione del titolo era sospesa. Il ricorrente lamenta che alla riapertura delle negoziazioni l'intermediario, anziché inviare nuovamente l'ordine condizionato come precedentemente impostato, ha chiuso la posizione in marginazione dopo più di due ore, alle 16:16:45, tramite un ordine automatico impostato dal sistema, con uno *stop loss* al prezzo limite di € 2.3619, e dunque inferiore a quello impostato dal ricorrente.

Il ricorrente censura la non corretta prestazione del servizio di investimento, lamentando in particolare che *«lo stop-loss inserito ha validità due anni, che non si interrompono per qualche minuto di sospensione del titolo»*.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che viene quantificato nell'importo di € 2.400,00.

3. L'intermediario si è costituito presentando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce la vicenda oggetto del contendere esponendo che in data 4 marzo 2020 alle ore 16:39:13 il ricorrente ha inserito un ordine di acquisto di n. 12.000 azioni UBI, eseguito al prezzo medio di € 3,499113, contestualmente aprendo una posizione *long multiday* in marginazione. Il resistente precisa che a quest'ultima era associata dal sistema uno *stop loss* automatico che prevedeva l'attivazione di un ordine di vendita al raggiungimento di un prezzo pari o inferiore a € 2,3620. L'intermediario prosegue esponendo che alle ore 12:57:20 del 12 marzo 2020 il ricorrente ha inserito un ordine condizionato (a protezione della riferita posizione in marginazione) impostato in modo da chiudere la posizione nel caso in cui la quotazione dell'azione avesse raggiunto un valore inferiore o uguale a € 2,5650. Il resistente rappresenta, ancora, che alle 13:52:19 della medesima giornata si è verificata la condizione di prezzo impostata dal cliente e di avere

conseguentemente immesso l'ordine di vendita sul mercato, informandone il cliente mediante apposita *e-mail*. L'ordine di *stop loss*, tuttavia, è stato rifiutato dal mercato, essendo nelle more intervenuta la sospensione delle negoziazioni, mentre alle ore 16:16:45, sempre del 12 marzo, si verificava la condizione prevista dallo *stop loss automatico*, con conseguente chiusura della posizione.

Il resistente rivendica la piena correttezza del proprio operato. Al riguardo l'intermediario osserva che gli ordini *stop loss* restano sui propri *server* fino al momento in cui si realizza la condizione prescelta dall'investitore e che al suo verificarsi il sistema informatico immette automaticamente sul mercato l'ordine, con parametro di prezzo "*mercato EEC - esegui e cancella*" sicché una volta immesso l'ordine è cancellato dal sistema dell'intermediario; il che comporta, allora, che se il mercato dovesse poi rifiutarne l'esecuzione è necessario, per sottoporlo nuovamente al mercato, che il cliente ne impartisca un altro.

Quanto alla mancata esecuzione, il resistente sottolinea che essa è dipesa dal fatto che successivamente alla trasmissione dell'ordine la negoziazione del titolo è stata sospesa e si è aperta un'asta di volatilità, nell'ambito della quale si possono immettere solo ordini con prezzo limite oppure con parametro di prezzo «*mercato asta*». Il resistente sottolinea di avere comunque tempestivamente comunicato al cliente la mancata esecuzione dell'ordine tramite l'aggiornamento della sezione ordini dell'area riservata del sito, da cui risultava che lo stesso era stato rifiutato.

4. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

DIRITTO

I. Il ricorso non è fondato.

Nel caso in esame non è per vero controverso che il resistente, al raggiungimento del prezzo limite fissato nell'ordine *stop loss* come impostato dal cliente, ha trasmesso l'ordine al mercato e che lo stesso è stato cancellato in quanto, successivamente alla trasmissione, le negoziazioni del titolo sono state temporaneamente sospese ed il titolo è entrato nella fase di asta di volatilità, nel

corso della quale possono trovare esecuzione solo ordini con prezzo limite o con prezzo mercato asta.

2. La questione oggetto del contendere attiene, dunque, essenzialmente alla verifica se sia corretto l'assunto del ricorrente secondo cui l'intermediario, una volta riprese le negoziazioni, avrebbe dovuto procedere a ritrasmettere al mercato l'ordine come precedentemente impostato, dal momento che gli ordini *stop loss* conserverebbero validità di due anni.

Il rilievo del ricorrente non è tuttavia centrato. Di là dall'erronea indicazione sulla durata della validità degli ordini *stop loss* (che è di sei mesi e non di due anni), gli è che il ricorrente ha equivocato sul senso della previsione, la validità dell'ordine condizionato al raggiungimento di una data soglia di prezzo dovendo essere intesa nel senso che essi rimangono sui *server* dell'intermediario per il tempo indicato fino a quando la soglia selezionata non è raggiunta, ma non anche nel senso che, una volta che il parametro si concretizzi e l'ordine viene immesso sul mercato, l'intermediario debba continuare a conservare l'ordine sui propri *server* per risottometterlo qualora esso sia stato rifiutato dal mercato.

Come ha ben chiarito il resistente, una volta raggiunta la soglia impostata gli ordini condizionati sono inviati dal sistema con il criterio «*esegui e cancella*», il che comporta, allora, che gli ordini vengono comunque cancellati dalla piattaforma dell'intermediario in quanto da questi «*eseguiti*», appunto nel senso di essere stati «*portati al mercato*», anche ove poi gli stessi dovessero essere eventualmente rifiutati dal mercato di riferimento, sicché, in tali casi, spetta al cliente inserirli nuovamente per ottenerne una nuova trasmissione.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi